ACCORDO PER IL RINNOVO E IL FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE E PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELLE SOCIETA' FS, RFI, TRENITALIA, FERSERVIZI, ITALFERR, FS SISTEMI URBANI E ITALCERTIFER DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

A. RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.)

PREMESSA

In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 dell'accordo nazionale sul rinnovo delle RSU del 29.7.2004, dal punto 2 dell'articolo 9 e dal punto 1.2 dell'articolo 10 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e dall'Accordo Interconfederale del 10.1.2014, le Società FS, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani e Italcertifer e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il suddetto CCNL convengono sulla rielezione delle RSU, confermando che le RSU stesse sono la struttura sindacale unitaria di base nei luoghi di lavoro, aperte alla partecipazione di tutti i lavoratori, costituite sulla base di quanto convenuto con il presente accordo e soggetti dei rapporti sindacali nell'unità produttiva.

Formano parte integrante del presente accordo il "Regolamento elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nelle Società FS, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani e Italcertifer" (di seguito, per brevità, definito "Regolamento elettorale"), di cui all'all. 1 al presente accordo e il Regolamento di funzionamento delle RSU di cui all'all. 2 al presente accordo, sottoscritto dalle parti per quanto di rispettiva e reciproca competenza.

1. Definizione delle R.S.U.

Ai sensi dell'art. 35 della legge 300/70, la definizione di unità produttiva ai fini della costituzione delle RSU è quella risultante dall'allegato A al presente accordo, di cui costituisce parte integrante, e presso ciascuna unità produttiva sarà costituita una sola RSU normalmente articolata per collegi individuati secondo le specifiche realtà produttive.

2. Le elezioni

Nelle Unità Produttive, come individuate al precedente punto 1, si dà luogo alla costituzione delle RSU, su base elettiva, chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di Organizzazione, presentate dalle Organizzazioni Sindacali di cui al successivo punto 4, tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalle Società del Gruppo FS di cui alla premessa.

3. Le candidature

Competenti a definire, sulla base di proprie norme interne, le rispettive liste di candidati sono le strutture regionali di ogni Organizzazione Sindacale, nella propria sovranità.

Possono essere candidati i lavoratori che, al momento della presentazione della lista, siano dipendenti da una delle Società del Gruppo FS di cui alla Premessa con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante e, in tale ultimo caso,

per i lavoratori candidati restano ferme le previsioni di cui agli artt. 22 e 22 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012.

Restano ferme le ipotesi di incompatibilità di cui al punto 7 del Regolamento elettorale.

4. Presentazione liste

Sono competenti a presentare le liste le strutture regionali:

a) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012 che abbiano formalmente aderito all'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 10.1.2014;
b) delle associazioni sindacali, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), che alla data del presente accordo risultino formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
   1. accettino espressamente, formalmente e integralmente il presente accordo ed i relativi allegati, l'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 10.1.2014 e impegnino formalmente al loro rispetto i propri candidati;
   2. aderiscano all'accordo sui servizi minimi del 23.11.1999 e successivi;
   3. ne facciano formale richiesta di ammissione alla Commissione di Garanzia Nazionale di cui al successivo punto 5.

Nella composizione della lista si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere e dei giovani, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

Le liste presentate dalle organizzazioni e dalle associazioni sindacali di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere corredate da un numero di firme di lavoratori dipendenti dell'Unità Produttiva cui si riferisce l'intera RSU, pari al 5% degli aventi diritto al voto.

Ciascuna Organizzazione può presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante tale divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al successivo punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 5 del Regolamento elettorale, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste. Decorso il termine per l'affissione delle liste, la mancata opzione da parte del predetto candidato ne comporta la cancellazione in tutte le liste elettorali in cui figurava.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere.

5. Organismi elettorali

Con la composizione ed i compiti previsti dal Regolamento elettorale, sono organismi elettorali:

1. la Commissione di Garanzia Nazionale;
2. la Commissione di Garanzia Territoriale;
3. la Commissione Elettorale.

6. **Convocazione delle elezioni**

Le elezioni vengono indette in un'unica data e vanno concluse in un periodo temporalmente definito dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti la presente intesa. E' compito della Commissione di Garanzia territoriale comunicare la dislocazione fisica e l'orario di apertura dei seggi.

Allo scopo di garantire l'esercizio del diritto al voto ai ferrovieri interessati ai turni, i seggi vanno tenuti aperti, di norma, per quattro giorni consecutivi: nei primi tre giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e nel quarto giorno dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Per i successivi rinnovi l'iniziativa per l'indizione delle elezioni potrà essere assunta anche dalla RSU, ove validamente esistente, o dalle Organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il presente accordo e sono abilitate alla presentazione delle liste ai sensi del precedente punto 4.

7. **Modalità votazioni**

Nel rispetto dei termini definiti in applicazione del precedente punto 6, il luogo ed il calendario delle votazioni saranno stabiliti dalla Commissione di Garanzia territoriale e portati a conoscenza dei lavoratori almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Il presidente del seggio eletto all'interno della Commissione elettorale, procede alla identificazione (smart card o altro documento valido, ai sensi del punto 8 del Regolamento elettorale) del votante ed alla verifica della sua appartenenza al seggio registrandone il nominativo sull'elenco dei lavoratori, fornito dalle Società del Gruppo FS indicate in premessa, appartenenti allo/agli impianti ricadenti nella Azienda/Unità produttiva della RSU da costituire. Il presidente del seggio farà apporre all'elettore la firma accanto al suo nominativo per comprovare l'esercizio del voto.

Le votazioni si svolgono a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale. Il voto non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

8. **Validità delle elezioni**

Le elezioni sono valide se i votanti risultano essere almeno il 50% più uno dei lavoratori aventi diritto al voto conteggiati sul totale complessivo dei lavoratori occupati nell'Azienda/Unità produttiva nella quale si elegge la RSU.

Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione di Garanzia Territoriale e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo provvederanno ad indire nuove elezioni. Se anche in tale ultimo caso il quorum non venga raggiunto, la Commissione di Garanzia Territoriale e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo assumeranno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare.

9. **Attribuzione dei voti e ripartizione dei seggi**

L'elezione ha luogo per liste.

Ogni elettore può esprimere il voto per una sola lista ed esprimere una sola preferenza fra i candidati presenti nella lista.

L'attribuzione dei voti e la ripartizione dei seggi ha luogo secondo le modalità previste al punto 9 del Regolamento elettorale.

10. Revoca dei componenti la RSU

E' ammessa la revoca del mandato al rappresentante eletto.
Tale revoca può essere promossa a seguito di motivata richiesta scritta del 50% + 1 dei lavoratori della RSU/collegio elettorale ed accettata a seguito di apposito dibattito, con la partecipazione delle OO.SS. stipulanti il presente accordo o di parte di esse, purché rappresentino almeno il 50% + 1 dei lavoratori dell'Azienda/Unità produttiva interessata, e col voto verbalizzato di almeno il 50% + 1 dei componenti in carica di tutta la RSU.

11. Sostituzione per dimissioni o decadenza

Nel caso di rappresentante dimessosi o decaduto a vario titolo si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista elettorale, sempre che questi abbia ottenuto almeno un voto valido.

Oltre all'ipotesi di automatica decadenza di cui al successivo punto 17, 1° cpv., sono causa di decadenza:

- la revoca del mandato di cui al precedente punto 10;
- il trasferimento ad impianto non rientrante nel collegio elettorale o Unità produttiva in cui ha avuto luogo l'elezione;
- il cambio di figura professionale che comporti una utilizzazione in un settore di attività diverso rispetto a quello nel quale il lavoratore era occupato al momento della elezione;
- il realizzarsi dei requisiti di incompatibilità di cui al punto 7, 2° cpv., del Regolamento elettorale;
- la revoca dell'iscrizione alla Organizzazione sindacale nella cui lista il componente della RSU è stato eletto;
- l'iscrizione ad un'Organizzazione sindacale diversa da quella nella cui lista è stato eletto;
- il venir meno del rapporto di lavoro.

Ciascuna Organizzazione Sindacale provvederà a comunicare alle Società del Gruppo FS indicate in premessa, nei casi previsti, i nominativi dei subentri per sostituzione relativi alle proprie liste.

Le sostituzioni dei componenti le RSU dimessisi o decaduti non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal successivo punto 17 e dal Regolamento di funzionamento delle R.S.U..

Le sostituzioni dei componenti il singolo collegio elettorale non possono concernere più della metà dei componenti l'intero collegio elettorale, pena la decadenza di tutti i componenti eletti nel collegio. In tal caso si procederà al rinnovo delle RSU limitatamente al collegio elettorale interessato, sempre secondo le modalità previste al successivo punto 17 e dal Regolamento di funzionamento delle RSU.

12. Comunicazione degli eletti

La Commissione di Garanzia territoriale comunicherà alle Organizzazioni Sindacali, alle Società del Gruppo FS il risultato elettorale ed i nominativi degli eletti e dei non eletti, allegando alla comunicazione copia della delibera e del verbale della Commissione elettorale con i risultati dello scrutinio.

Copia della delibera e del verbale della Commissione elettorale dovrà essere notificata, a cura della Commissione di Garanzia territoriale, anche al Comitato Provinciale dei Garanti, istituito ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 10.1.2014, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata dopo 5 giorni, nel caso non vi siano ricorsi, o entro 48 ore dalla chiusura dell'esame del ricorso e della verbalizzazione delle conclusioni cui si è pervenuti nel caso di ricorso.

Entro 20 giorni dalle notifiche di cui al precedente capoverso le Organizzazioni Sindacali procederanno, ognuna per proprio conto, a comunicare per iscritto all'azienda la propria rappresentanza e la RSU è considerata formalmente insediata solo quando le comunicazioni sindacali pervenute all'azienda riguardino il 50%+1 dei componenti della medesima RSU.

13. Prerogative delle RSU

Le RSU elette ed accreditate presso le Società del Gruppo FS hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 bis e10 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e dall'articolo 7 del Contratto Aziendale di Gruppo FS 20.7. 2012, pari a 12 ore mensili per ciascun componente, cumulabili per un trimestre con riferimento ai trimestri (gen-mar, apr-giu, lug-set e ott-dic). La partecipazione a riunioni convocate dalle Società ed effettivamente svolte sarà a carico delle Società stesse; le relative modalità di gestione saranno regolate dalla DCRUO di FS Italiane con apposita nota.

14. Criteri per la determinazione delle R.S.U. e dei collegi elettorali

Con l'impegno a garantire una adeguata rappresentanza delle professionalità presenti nelle diverse realtà produttive, anche con riferimento alla differenza di genere, alle alte professionalità ed ai giovani, le parti convengono sulle giurisdizioni di RSU previste dall'allegato A al presente accordo.

Al fine di realizzare quanto sopra previsto le R.S.U. sono normalmente articolate in collegi elettorali come indicato nell'allegato A al presente accordo.

15. Determinazione del numero dei componenti le R.S.U.

Il numero dei delegati da eleggere è convenuto tenendo conto di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 10.1.2014 ed è calcolato sulla base della consistenza a ruolo paga del personale impiegato nell'unità produttiva, come individuata al precedente punto 1, nel mese precedente quello di sottoscrizione del presente accordo, secondo le modalità di seguito previste:

15.1 il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a quello determinato applicando all'intera Azienda/Unità produttiva i criteri previsti dall'Accordo interconfederale del 10.1.2014, come di seguito riportati:

a) 3 componenti per la RSU costituita nelle Aziende/Unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle Aziende/Unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle Aziende/Unità produttive che occupano più di 3000 dipendenti, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b);

15.2 ove nelle Aziende/Unità produttive siano individuati collegi elettorali, ferma restando la garanzia di un numero complessivo di componenti la intera RSU non inferiore a quello determinato ai sensi del precedente punto 15.1, il numero dei componenti la RSU in ciascun collegio elettorale non potrà essere inferiore a:

a) tre componenti, nei collegi nei quali sono occupati fino a 200 dipendenti;
b) due componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nei collegi nei quali sono occupati un numero di dipendenti superiore a 200 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero dei dipendenti eccedente 200, fino ad un massimo complessivo di 15 componenti.

Ciò premesso, in fase di prima applicazione del presente accordo, il numero dei componenti le RSU e la loro articolazione per collegio elettorale sono quelli previsti nell'allegato A al presente accordo.

In caso di successivo rinnovo della RSU/collegio, ai sensi del precedente punto 11, il numero dei delegati da eleggere è calcolato sulla base della consistenza a ruolo paga del personale impiegato nell'unità produttiva interessata nel mese precedente quello stabilito per le elezioni.

Nel caso in cui, a seguito di riorganizzazioni aziendali e/o produttive, l'Unità Produttiva sia oggetto di modifiche strutturali rilevanti, i rappresentanti eletti nella RSU restano in carica sino alla costituzione della nuova RSU, sempreché restino occupati nello stesso settore di attività per il quale erano stati eletti e siano pari almeno al 50% + 1 del numero originario dei componenti la RSU. La necessità di elezione della nuova RSU, in tali casi, potrà essere segnalata dalla stessa azienda alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo, che indiranno le nuove elezioni entro tre mesi dalla modifica organizzativa intervenuta.

16. Competenze contrattuali

Le RSU esercitano la contrattazione collettiva per le materie delegate dal CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012, secondo le procedure e le modalità stabilite dallo stesso CCNL.
Le RSU assumono titolarità e competenze sulle specifiche materie negoziali, con le procedure e nei limiti stabiliti dal sistema di relazioni industriali previsto dall'articolo 2 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, congiuntamente alle articolazioni organizzative Territoriali/Regionali/Nazionali competenti delle sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012.

17. Durata e rinnovo delle R.S.U.

I componenti della RSU restano in carica per tre anni al termine dei quali decadono automaticamente.

Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo intervengono per promuovere unitariamente il rinnovo stesso entro i due mesi successivi alla scadenza dei tre anni. Analogamente le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo intervengono per promuovere unitariamente il rinnovo delle RSU o del collegio elettorale nei casi di decadenza di tali organismi ai sensi del precedente punto 11.

Trascorso un ulteriore periodo di 30 giorni, le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. possono essere comunque indette dalla rappresentanza sindacale unitaria uscente sulla base delle modalità e delle procedure stabilite dal presente accordo, con richiesta scritta alla Società interessata sottoscritta da tutti i componenti della RSU ancora in carica.

18. Disposizioni finali

Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo o quelle che, comunque, vi aderiscano essendo state ammesse, ai sensi del precedente punto 4, lettera b), a partecipare alle elezioni delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA nell'ambito delle Società del Gruppo FS indicate in premessa al presente accordo.

B. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 dell'accordo nazionale sul rinnovo delle RSU del 29.7.2004 e dal punto 2 dell'articolo 10 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, , le Società FS, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani e Italcertifer e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il suddetto CCNL convengono sulla rielezione dei RLS con le modalità di seguito indicate.

2. Le unità produttive, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dell'accordo interconfederale del 22.6.1995, sono coincidenti con quelle definite per la costituzione delle R.S.U., come risultano dall'allegato A al presente accordo e tenendo conto della loro articolazione per collegi elettorali.

3. Nella finalità di garantire quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs n. 81/08, il numero dei rappresentanti per la sicurezza è calcolato sulla base della consistenza a ruolo paga del personale impiegato nelle singole unità produttive, come individuate al precedente punto 1, nel mese precedente quello di sottoscrizione del presente accordo, ovvero, in caso di successivo rinnovo, nel mese precedente quello stabilito per le elezioni, secondo le modalità di seguito previste:
   a) 1 RLS nelle RSU/collegi elettorali che occupano fino a 200 dipendenti;
   b) 1 RLS ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle RSU/collegi elettorali che occupano un numero di dipendenti superiore a 200, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero dei dipendenti eccedente 200, fino ad un massimo complessivo di 3 RLS, fermo restando il rispetto del numero minimo degli RLS definito dall'art. 47, comma 7 del D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, di seguito riportato:
      - per le unità produttive fino a 200 dipendenti: n. 1 RLS;
      - per le unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti: n. 3 RLS;
      - per le unità produttive con oltre 1.000 dipendenti: n. 6 RLS.

Ciò premesso, in fase di prima applicazione del presente accordo, il numero dei RLS, per ciascuna RSU/collegio elettorale, è quello previsto nell'allegato A al presente accordo.

All'atto dell'accredito dei RLS eletti secondo la procedura prevista dal presente accordo i RLS attualmente in carica decadono. Le modalità di accredito sono le stesse previste per gli RSU al punto 12 della precedente lettera A.

4. Ai fini della elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle unità produttive come definite alla precedente lettera A, sono competenti a presentare liste di candidati, anche congiuntamente, esclusivamente le strutture regionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.

   Può presentare la lista per la elezione dei RLS anche l'associazione sindacale ammessa a partecipare alle elezioni delle RSU ai sensi del punto 6, lettera A.b) del Regolamento elettorale, allegato 1 al presente accordo.

   L'organizzazione/associazione sindacale di cui al precedente punto 4 non è ammessa a presentare la lista per la elezione dei RLS se nella stessa RSU/collegio elettorale non ha presentato la lista per la elezione delle RSU.

5. Per quanto non previsto nella presente lettera B, ai fini dello svolgimento delle elezioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si confermano le norme previste per il rinnovo delle RSU di cui alla precedente lettera A e, in particolare, i medesimi organismi previsti al punto 5 della precedente lettera A e quanto stabilito nel Regolamento elettorale, allegato 1 al presente accordo.

6. Sono altresì confermate per gli RLS le cause di decadenza e le relative modalità di sostituzione previste per gli RSU al punto 11 della precedente lettera A.
   In mancanza di candidati eleggibili, la Segreteria Regionale/Nazionale (nel caso di RSU interregionali) dell'Organizzazione sindacale nella cui lista era stato eletto il RLS potrà designare temporaneamente, fino all'esito delle nuove elezioni, uno dei componenti della RSU eletto nella lista della stessa Organizzazione sindacale.

7. Per l'importanza del ruolo ricoperto ai fini della garanzia di sicurezza del servizio, obiettivo prioritario di tutte le Società del Gruppo, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti ed accreditati presso le Società del Gruppo FS di cui alla Premessa, sono riconosciute 50 ore annue di permesso retribuito per l'espletamento del loro mandato.

****

Tutti i riferimenti all'accordo nazionale sulle RSU del 29.7.2004 contenuti nel Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012 si intendono sostituiti con il presente accordo.

Per quanto eventualmente non regolamentato nel presente accordo si fa riferimento alle previsioni contenute nel CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e nel Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, nonché nell'Accordo Interconfederale del 10.1.2014.

Roma, 31 luglio 2015

Per il Gruppo FS

Per le OO.SS.

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL/TRASPORTI

FAST Ferrovie

OR.S.A. Ferrovie